



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria-pasticceria- confetteria artigianale svizzera

Modifica del 7 marzo 2019

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera, allegate ai decreti del Consiglio federale dell'8 ottobre 2015, del 20 agosto 2018 e del 6 novembre 2018¹, sono dichiarate di obbligatorietà generale:

Appendice 3

Regolamentazione salariale per il personale addetto alla ristorazione

Art. 2 Salari minimi

... i salari minimi mensili per il personale impiegato a tempo pieno ammontano a
....:

I Lavoratori conformemente all'articolo 6b CCL

Ossia **privi di attestato professionale o senza attestato professionale riconosciuto** (conformemente all'art. 6a cpv. 2) nel settore d'attività corrispondente alla loro **funzione**: 3 470.–

In caso di **formazione «Progresso»** e ottenimento del relativo certificato: 3 675.–

¹ FF 2015 6213, 2018 4387 5991

II Lavoratori conformemente all'articolo 6a CCL

Ossia **con un attestato professionale riconosciuto** (conformemente all'art. 6a cpv. 2) nel settore d'attività corrispondente alla loro **funzione**.

1. Con certificato federale di formazione pratica (CFP) :	3 785.–
2. Con attestato federale di capacità (AFC) :	4 195.–
2a. Con attestato federale di capacità (AFC) + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione:	4 295.–
3. Con esame federale di professione :	4 910.–

La restante parte dell'appendice 3 rimane invariata.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2019 e ha effetto sino al 31 dicembre 2023.

7 marzo 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr